



# COMUNE DI PIANSANO

Provincia di Viterbo

## Comando Polizia Locale

Piazza Indipendenza, 15/16 – Tel. e Fax 0761/451249 – e-mail [poliziamunicipale@piansano.org](mailto:poliziamunicipale@piansano.org) – pec: [poliziamunicipalepiansano@pec.ancitel.it](mailto:poliziamunicipalepiansano@pec.ancitel.it)

**ORDINANZA N° 22/2019**

**Prot. n. 2974**

### **Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi**

#### **IL SINDACO**

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, con particolare riferimento all’art. 54, c. 4, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTE** altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2019, prot. n. 30588 del 07.05.2019, trasmesse con nota della Prefettura di Viterbo n. 33774 del 08.05.2019;

**VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” che, all’art. 3, c. 1, lett. c), individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all’art. 6, c. 1 definisce le attribuzioni di predette Autorità, mentre all’art. 16, c. 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione Civile;

**VISTA** la L. 353/2000 – “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTA** la L.R. n. 39 del 28.10.2002 – “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

**VISTO** il R.R. n. 7 del 18.04.2005 – “Regolamento di attuazione dell’art. 36 della L.R. 39/2002”;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 – “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30.12.1923, il quale dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

**VISTA** la D.G.R. 16 settembre 2011, n. 415, redatta ai sensi dell’art. 64, c. 5 della L.R. 39/2002, avente ad oggetto “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva gli incendi boschivi. Periodo 2011-2014”, in conformità agli artt. 3 e 8 della L. 353/2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 169 del B.U.R.L. n. 37 del 07.10.2011;

**VISTA** la determinazione n. G07946 del 21.06.2018 – “Documento operativo per le attività antincendio boschivo anno 2018” emanato dal direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

**CONSTATATO** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**DATO ATTO** che, secondo quanto disposto dall’art. 65 della L.R. n. 39/2002, il periodo di massimo rischio di incendi boschivi è quello compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre e costituiscono periodo di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’inizio di maggio a fine ottobre, ma altresì, che il predetto periodo di massimo rischio di incendi boschivi potrà essere variato in presenza di particolari condizioni climatiche che potrebbero verificarsi sul territorio regionale;

**TENUTO CONTO** che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Emergenze e Sala Operativa della Regione Lazio, con nota prot. 301122 del 16.04.2019, ha confermato per il corrente anno il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre;

**TENUTO CONTO** che la Prefettura di Viterbo, con nota protocollo n. 36468 del 16.05.2019, ha fornito indirizzi operativi per la campagna antincendio boschivo per l’estate 2019, raccomandando, tra l’altro, gli Enti di provvedere all’emissione di specifiche ordinanze sindacali volte a una corretta attività di prevenzione;



**VISTO** il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;  
**VISTI** gli artt. 423, 423 bis, 434, 449, 650 e 674 de Codice Penale;  
**VISTE** le norme del vigente Codice Civile;  
**VISTI** gli artt. 14 e 29 del Codice della Strada;  
**RITENUTO** di dover attivare le misure di prevenzione incendi nel territorio comunale, nonché evitare azioni che possano per qualsiasi motivo costituire pericolo potenziale id incendi, al fine di diffondere le corrette norme di comportamento presso i cittadini e per salvaguardare e ridurre così il rischio incendi;

## ORDINA

### SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO PERIODO DICHIARATO DI MASSIMA PERICOLOSITA'

**E' VIETATO, nelle zone boscate o cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio, ed in particolare:**

#### **1) Divieti**

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di **incendio di interfaccia**, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di **incendio di vegetazione** o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) **aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;**
- f) **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese** o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) **fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;**
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) **mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.**

#### **2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi**

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate,



arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

### **3) Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio di Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle normative statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

### **4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

### **5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva



sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

**I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.**

#### **6) *Divieti di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali***

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale per tutto il periodo di massima pericolosità di rischio incendi.

#### **7) *Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea sui terreni incolti e a riposo e loro gestione***

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno inoltre l'obbligo di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

### **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE**

#### **8) *Aree boscate***

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 10 (dieci) metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

#### **9) *Attività turistiche e ricettive***

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia



della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

#### **10) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti**

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e ai programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

#### **11) Distanza della vegetazione dai fabbricati**

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **12) Vigilanza**

Gli organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

#### **13) Sanzioni**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente (in particolare quelle previste agli artt. 10 e 11 della L. 353/2000, art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006), ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie in essa disciplinate.

Ogni altra violazione, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, sarà punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

Nei casi di inadempienza di quanto previsto dal presente provvedimento, qualora il perdurare dell'inottemperanza determini un acclarato diretto pericolo, anche solo potenziale, per la pubblica incolumità, si provvederà nei confronti dell'inadempiente all'emissione di atto contingibile ed urgente al fine della rimozione delle cause che determinano il pericolo. In caso di ulteriore inadempienza si provvederà d'ufficio ed in danno del trasgressore, ricorrendo, se necessario, all'assistenza della Forza Pubblica, con deferimento all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del C.P. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

#### **14) Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente ordinanza si rinvia a quanto disposto da leggi e regolamenti in materia.

## RAMMENTA

in caso di avvistamento incendio, la segnalazione deve essere effettuata contattando tempestivamente i seguenti recapiti:

- 115 Vigili del Fuoco
- 1515 Emergenza Ambientale dei Carabinieri Forestali
- 112 Numero Unico di Emergenza
- 113 Polizia di Stato
- 803555 numero verde Sala Operativa Protezione Civile della Regione Lazio
- 0761450832 Polizia Locale Comune di Piansano

## DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia portata a conoscenza della popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune sul sito istituzionale [www.comune.piansano.vt.it](http://www.comune.piansano.vt.it), nonché con la pubblicazione sull'app del Comune "Comunicacity" e sulla bacheca digitale situata in P.le L. Burlini.

Tutte le forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

Comando Stazione Carabinieri di Piansano ([tvt25780@pec.carabinieri.it](mailto:tvt25780@pec.carabinieri.it))

Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tuscania ([fvt43091@pec.carabinieri.it](mailto:fvt43091@pec.carabinieri.it))

Agenzia Regionale di protezione Civile ([agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it))

Provincia di Viterbo ([provinciavt@legalmail.it](mailto:provinciavt@legalmail.it))

Gruppo Comunale di Protezione Civile ([protezionecivilepiansano@gmail.com](mailto:protezionecivilepiansano@gmail.com))

UTG di Viterbo ([protocollo.prefvt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvt@pec.interno.it))

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Viterbo ([com.viterbo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.viterbo@cert.vigilfuoco.it))

Questura di Viterbo ([gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it))

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Piansano, lì 14.06.2019



Il Sindaco

*Roseo Melaragni*